

LAVORO E PREVIDENZA

La contribuzione per l'anno 2019 alla Gestione Ivs artigiani e commercianti

di **Luca Mambrin**

Con la [circolare 25/2019](#), l'Inps ha fornito i **dati** per il **calcolo della contribuzione per l'anno 2019** dei **sogetti iscritti alla Gestione Ivs degli artigiani e commercianti**; in particolare sono state fornite le nuove **aliquote**, i **minimali** e i **massimali** di reddito e le relative contribuzioni sul reddito minimale e sul reddito eccedente il minimale, nonché termini e modalità di versamento.

In premessa la circolare ricorda che l'[articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011](#) ha previsto che, con effetto dal **1° gennaio 2012**, le **aliquote** contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps **siano incrementate di 1,3 punti percentuali** e successivamente di **0,45 punti percentuali** ogni anno fino a raggiungere **il livello del 24%**.

Pertanto l'aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per **l'anno 2019**, è pari al **24,00%** (aliquota peraltro già raggiunta nell'anno 2018) per i titolari ed i collaboratori di età superiore ai 21 anni.

Inoltre viene confermato che:

- per i soli iscritti alla **gestione commercianti** l'aliquota del 24,00% deve essere aumentata dello **0,09%** a titolo di **aliquota aggiuntiva** destinata **all'indennizzo per la cessazione** definitiva dell'attività commerciale; l'obbligo del versamento di tale contributo è stato dapprima prorogato fino al 31 dicembre 2018, poi **reso strutturale dalla Legge di Bilancio 2019**;
- è dovuto per entrambe le gestioni (**artigiani e commercianti**) un contributo per **le prestazioni di maternità** stabilito nella misura di **euro 0,62 mensili (euro 7,44 annuale)**;
- viene **confermata**, anche per l'anno 2019, **la riduzione del 50%** dei contributi dovuti da artigiani e commercianti **con più di sessantacinque anni di età**, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto;
- vengono confermate anche le agevolazioni previste **per coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni** (riduzione di tre punti percentuali).

Quindi, tenendo presente **che per l'anno 2019**:

- il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del

contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti è pari ad **€ 15.878** (la circolare precisa che per l'anno 2019 il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto è **variato rispetto all'anno precedente**, a causa della variazione 1,1% dell'indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2017 – dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018 – dicembre 2018 comunicata dall'Istat);

- il **massimale di reddito annuo** entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari ad **€ 78.572**; tale reddito massimale è individuale e **da riferire ad ogni singolo soggetto** operante nell'impresa, non trattandosi di massimali globali da riferire all'impresa stessa;
- per i lavoratori **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva il **massimale annuo è pari per i 2019 ad € 102.543** e non è frazionabile in ragione mensile;
- i **contributi per la quota eccedente il reddito minimale** di € 15.878 sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari, per l'anno 2019, ad **€ 47.143**; per i **redditi superiori a € 47.143 annui** resta confermato l'**aumento dell'aliquota di un punto percentuale**, come disposto dall'[articolo 3-ter D.L. 384/1992](#) convertito in **L. 438/1992**.

Aliquote, agevolazioni previste, reddito minimale e massimale per **la gestione artigiani** sono riepilogate nella seguente tabella:

REDDITO



Master di specializzazione
ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI
Scopri le sedi in programmazione >